

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona (AN) - 60125 - Zona Molo Sud

..... ANCONA ....., addì

..... 06/03/2020 .....

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Ciampieri

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Matteo Paroli

N. 02-2 del registro  
Concessioni - Anno 2020

N. 1558 del repertorio

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
X RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza presentata dalla Garbage Service S.r.l., C.F./P.IVA 02325680425, con sede legale in Ancona (AN), Zona Molo Sud, prot. n. ARR-10051 in data 18.10.2019 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-12060 in data 04.12.2019;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. n.159/2011 della B.D.N.A. in data 07.01.2020 PR\_ANUTG\_Ingresso\_0134936\_20191205, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;  
Vista la delibera n. 60 in data 17.12.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la nota della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-11124 in data 12.11.2019;  
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, acquisita al prot. n. ARR-12266 in data 10.12.2019;  
Visto il nulla osta doganale ex art. 19 D.Lgs. 374/1990 rilasciato con prot. n. 1928 del 23.01.2020 dall'Agenzia delle Dogane di Civitanova Marche - S.O.T. di San Benedetto del Tronto, acquisito al prot. n. ARR-2378 in data 19.02.2020;  
Vista la polizza assicurativa fidejussoria n. 0609725 dell'importo di € 1.000,00, emessa in data 12.11.2019 dalla Società Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione dell'area demaniale di complessivi mq. 96,70 allo scopo di utilizzare e gestire le n. 2 isole ecologiche situate nell'ambito portuale di San Benedetto del Tronto;  
Vista l'integrazione della polizza n° 1/2518/61/152874781 con variazione n. 3 emessa in data 14.11.2019 dalla società UnipolSai S.p.a., agenzia di Ancona, per un importo assicurato RCT-RCO-RCI dell'importo di € 6.000.000,00;  
Vista l'integrazione della polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio n. 159239349 con variazione n. 3 emessa in data 31.10.2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per inclusione dell'area in questione nel vincolo a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché la partita ricorso terzi di € 500.000,00 per la sezione incendio;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 364,63, in data 04.11.2019, richiesto con atto di accertamento n. 02-159/19 in data 24.10.2019;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visti gli atti d'ufficio;



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 26/03/2020 al n° 37 serie 1 con l'esazione di euro 200,00

L'Ufficiale Rogante  
(Avv. Matteo Paroli)

**CONCEDE**

a **GARBAGE SERVICE S.R.L.** codice fiscale 02325680425  
di occupare un'area demaniale marittima di complessivi mq. 96,70 situata in ambito portuale del Comune di San Benedetto del Tronto allo scopo di utilizzare e gestire n. 2 isole ecologiche per garantire la continuità del servizio di gestione, raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, ai sensi dell'art. 4 comma 2 e allegato 1 comma 1 lettera c) del D.lgs. 182/2003, così suddivise: 1) Tettoia di mq. 26,10 ed area scoperta di mq. 34,60 - Braccio Molo Nord; 2) Tettoia di mq. 23,00 ed area scoperta di mq. 13,00 - Banchina Piccola Pesca e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2019 = €. 364,63 (dal 01/10/2019 al 31/12/2019)

Canone dovuto anno 2020 = €. 361,90 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020)

Canone dovuto anno 2021 = €. 361,90 (da rivalutare in base agli indici ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 18 dal 01/10/2019 al 31/03/2021**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:


- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) La presente concessione, rilasciata in via transitoria, potrà essere revocata senza indennizzo alcuno nel caso in cui durante la vigenza della stessa intervenga approvazione e attuazione dei piani di raccolta dei rifiuti ex D. Lgs. n. 182/2003 che, già redatti dall'Ente per i porti di nuova competenza di questa Autorità, sono al momento al vaglio delle Capitanerie di Porto locali, e nel caso in cui la stessa non sia conforme e compatibile alle prescrizioni descritte nel citato strumento di pianificazione ambientale.
- 8) L'esercizio della concessione demaniale, secondo le finalità a cui essa verte, dovrà avvenire nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare al D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii, alle norme in materia di prevenzione incendi, al D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., nonché alle norme in materia di igiene e sanità pubblica.
- 9) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 10) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 11) Il canone applicato è stato determinato nella misura minima del canone applicabile - Articolo 9 del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989, n. 160 - con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat, che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 12) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO





# Isola ecologica n° 1

PIANTA

15,91

tettoia = mq. 26,10  
area scoperta = mq. 34,60  
Totale mq. 60,70

GARBAGE SERVICE SRL

